

9269/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO OLDI

Dott. GERARDO SABEONE

Dott. GABRIELE POSITANO

Dott. ANGELO CAPUTO

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 02/12/2014  
SENTENZA  
N. 3682/2014  
REGISTRO GENERALE  
N. 13142/2014  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 5331/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del  
12/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per la parte civile è presente l'Avvocato \_\_\_\_\_ la quale chiede la conferma della sentenza di appello. Deposita nota spese, di cui chiede la distrazione a favore dello Stato, dichiarando di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Per il ricorrente è presente l'avv. \_\_\_\_\_, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. \_\_\_\_\_ - imputato del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver sottratto dall'attivo fallimentare la somma di lire 1.000.000.000 circa, rimanenza di quanto ottenuto dalla Banca \_\_\_\_\_ per un mutuo di 2.000.000.000 sull'immobile della società da lui amministrata, nonché per bancarotta fraudolenta documentale - è stato tratto a giudizio davanti al tribunale di Roma; il Gup, in sede di udienza preliminare, emetteva sentenza di non luogo a procedere per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo emersa la prova certa che il mutuo cui faceva riferimento il capo di imputazione non era stato erogato. Preliminarmente, però, invitava il pubblico ministero a modificare il capo di imputazione, contestando la distrazione dell'attivo con riferimento alla differenza tra il valore reale ed il prezzo di vendita dell'immobile societario sito in Udine, via \_\_\_\_\_. Il pubblico ministero provvedeva come da invito del gup e contestava allo \_\_\_\_\_ la distrazione realizzata con le predette modalità.

2. All'esito del giudizio di primo grado, lo \_\_\_\_\_ è stato assolto per la bancarotta documentale e condannato per la distrazione così come contestata dal pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare (per l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale vi era stato proscioglimento all'esito dell'udienza preliminare).

3. Proposto appello, la Corte territoriale capitolina ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le eccezioni sulla ritualità della contestazione effettuata dal pubblico ministero in sede di udienza preliminare e ritenendo infondate le altre questioni prospettate in ordine alla responsabilità per il fatto di reato.

4. \_\_\_\_\_ propone oggi ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello per i seguenti motivi:

- a. con un primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 423, comma 2, 424 e 178 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa ribadisce che il reato contestato in sede di udienza preliminare non era una semplice modificazione del fatto originariamente contestato, ma configurava un fatto totalmente nuovo che, di fronte al mancato consenso della difesa, imponeva la remissione degli atti al pubblico ministero e l'inizio di un separato procedimento penale. Solleva pure dubbi in ordine al potere del gup di ordinare al pubblico ministero di procedere alla diversa contestazione.
- b. Con un secondo motivo di ricorso deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza, sotto il profilo oggettivo, del reato contestato, con particolare riferimento al presupposto della distrazione e cioè alla differenza tra il valore di garanzia assegnato al bene nel precedente contratto di mutuo e il prezzo del corrispettivo realizzato in sede di vendita.
- c. Con un terzo motivo di ricorso deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 216-223 della legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato; sotto tale profilo evidenzia come l'esiguo passivo fallimentare (euro 45.000) sia esclusivamente il frutto di obbligazioni assunte direttamente dalla curatela, quali attività di funzionamento degli organi fallimentari e compensi a professionisti; ciò costituirebbe indice del difetto dei presupposti, anche solo potenziali, di insolvenza nel momento in cui la società decideva di disfarsi del bene immobile.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato; la modifica dell'imputazione operata in udienza preliminare non ha comportato l'addebito di un fatto totalmente nuovo e diverso, ma una semplice rimodulazione dell'accusa, con riferimento allo stesso immobile di proprietà della società; immobile

che nella prima ipotesi accusatoria risultava essere la causa del prestito, asseritamente distratto dall'imputato, mentre nel secondo caso rilevava come veicolo indiretto della distrazione, attraverso una cessione a prezzo ridotto rispetto al reale valore di mercato.

2. Ciò che, invece, merita condisione, è la censura svolta con il secondo motivo di ricorso. Innanzitutto la sentenza della Corte di appello è troppo succinta, a fronte delle approfondite censure, sia in diritto che in fatto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

3. La bancarotta, così come contestata a seguito della modifica del capo di imputazione, si fonda sulla rilevante differenza tra il valore dell'immobile, come indicato nel mutuo ipotecario concesso dalla banca per la ristrutturazione, e il successivo prezzo di cessione; i dati di fatto che hanno portato all'accertamento di responsabilità risultano acquisiti attraverso la testimonianza del curatore, sulla cui diligenza nell'accertamento dei fatti costitutivi del reato contestato non si possono che nutrire fondati dubbi. Innanzitutto, il proscioglimento per la bancarotta originariamente contestata, avvenuto addirittura in udienza preliminare, la dice lunga sulle indagini esperite dal curatore in ordine al mutuo ipotecario asseritamente concesso dalla Banca

(ed in realtà inesistente) che costituiva la base per la contestazione di appropriazione delle relative somme da parte dello

Ebbene, il curatore non si era nemmeno accorto che tale mutuo non era mai stato erogato dalla banca, né aveva fatto alcun accertamento in tal senso, essendo stata la difesa a produrre in giudizio la relativa prova.

4. Quanto all'oggetto dell'imputazione attuale, per quanto è dato di rilevare dagli atti ed in particolare dalla assai scarna sentenza di appello, la valutazione di sproporzione del prezzo di vendita dell'immobile è stata effettuata dal curatore senza nemmeno ispezionarlo, per verificarne le condizioni, senza farlo periziare e senza neppure acquisire o leggere l'atto di mutuo fondiario che era stato ritenuto probante in relazione alla valutazione dell'immobile ivi contenuta. Condotta assai poco diligente, soprattutto se si considera che accade purtroppo con una certa frequenza (ma soprattutto accadeva nel passato) che il valore degli immobili nei contratti di mutuo sia gonfiato per ottenere maggior credito dalla banca. Sotto il profilo oggettivo, in particolare quanto ai rapporti tra l'atto ed il fallimento, non si deve, poi, dimenticare che la vendita precedette il fallimento di ben 11 anni (23 dicembre 1993, a fronte di un

fallimento dichiarato il 3 novembre 2004) e che il passivo della procedura concorsuale era molto contenuto (nel ricorso si indica una somma di € 45.000, allegando il verbale di audizione del curatore).

5. In conclusione, le prove a carico, <sup>valorizzate dal giudice di appello</sup> quantomeno in relazione all'elemento oggettivo del reato (in particolare con riferimento alla sproporzione del prezzo di vendita), sono ben poco consistenti e comunque non sufficienti a fondare una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta; la sentenza di appello, dal suo canto, si manifesta troppo stringata e supera senza adeguata riflessione le approfondite censure dell'appellante.

6. La sentenza di appello, dunque, va annullata con rinvio, per una nuova valutazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

7. Nulla per le spese di parte civile, essendo stato accolto il ricorso dell'imputato. *Ogni statuizione al riguardo seguirà al giudice re scissorio.*

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.

Così deciso il 2/12/2014

Il Consigliere estensore  
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente  
Paolo Oldi

*Paolo Oldi*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi - 3 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuse

*Oldi*